



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 31/01/2022 n. 3

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO 2022 – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 20:30, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria, modalità mista, così come previsto ai sensi del decreto sindacale prot. n. 4136/2020.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SABBA STEFANIA	Presidente	P
2	URBINATI ELEONORA	Consigliere	P
3	CARDINALI ANDREA	Consigliere	P
4	NERI FEDERICA	Consigliere	P In modalità telematica
5	BIANCHI FABIO	Consigliere	P
6	CENNI SABRINA	Consigliere	P
7	TONNI ALBERTO	Consigliere	A
8	PIVA LINDA	Consigliere	P
9	MASINI PAOLO	Consigliere	P
10	BASCHETTI ROBERTO	Consigliere	P
11	DOMINICI ENRICA	Consigliere	P
12	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	P
13	GOBBI LARA	Consigliere	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Sono inoltre presenti

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Ilaria Favero**.

Stefania Sabba nella sua qualità di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri:

URBINATI ELEONORA, BIANCHI FABIO, GOBBI LARA

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione iscritta al punto n. 3) dell'ordine del giorno precisando che l'argomento è stato già trattato nella Commissione preliminare a questo Consiglio in data 27/01/2022.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Sandon il quale spiega che si tratta di una conferma rispetto alle aliquote approvate nell'anno 2021.

Al termine dell'illustrazione prende la parola il cons. Maffei il quale interviene dicendo che accoglie con favore il fatto che si possa tornare a parlare di addizionale Irpef a marzo e propone, con l'occasione, di dare un segnale positivo ai cittadini, anche piccolo, valutando una riduzione delle aliquote, se ci sono le condizioni.

Successivamente interviene il Sindaco dicendo che si valuterà tale possibilità.

Non essendo state proposte ulteriori osservazioni in merito al punto trattato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dal 1° Gennaio 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, e di ogni altra disposizione incompatibile con l'IMU disciplinata dalla medesima Legge; fermo restando quelle riguardanti la TARI;

-la nuova imposta si connota con una serie di elementi di novità e, comunque, quale imposta autonoma e distinta rispetto all'imposta sugli immobili quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), abrogata dalla predetta norma;

Richiamati:

-l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

-la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;

-l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base alla quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

-l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Visto l'Art. 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (pubblicata in G.U. n. 322 del 30/12/2020) in particolare con riferimento ai Commi 48 e 49 e quelli dal 599 al 604 inerenti le disposizioni IMU;

Vista e richiamata la Legge 30 Dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) pubblicata nella G.U n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. Ordinario n. 49

Visto e richiamato il D.M. 24/12/2021 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

Visto e richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con atto di Consiglio

Comunale n. 19 in data 27/07/2020;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2018 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2019, rimaste invariate rispetto all'anno 2018;

Visto altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019 sono state ulteriormente confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020, antecedenti all'entrata in vigore della norma che istituisce la “c.d.” NUOVA IMU 2020 (L. 27/12/2019 n. 160 “Legge di Bilancio 2020”);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2020 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni nuova IMU 2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2021 con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU 2021;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pertanto, ad avviso del



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto altresì che il decreto ministeriale di cui al citato comma 756 alla data odierna, non è stato ancora adottato, salvo quello del 20 luglio 2021 che determina esclusivamente le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie

relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, si procede, come previsto anche dalla citata risoluzione MEF n. 1/DF, all'elaborazione e alla trasmissione della presente delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU 2022 al Dipartimento delle finanze del MEF, mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in quanto solo in seguito all'adozione del decreto menzionato vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante (quindi secondo i criteri adottati nel 2021);

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo presunto pari ad euro 2.000.000,00; Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, nella stessa misura fissata per l'anno 2021 (a parte le esenzioni previste dalla Legge):

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE (ai sensi C. 751 Legge 160/2019);

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE

terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI

terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento Dott. Roberto CENCI;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore Dott. Roberto CENCI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Roberto CENCI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 voti contrari (consiglieri Baschetti, Maffei, Gobbi e Dominici) e nessuna dichiarazione di astensione, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille con detrazione di € 200,00=
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTE;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
- terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
- terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

e meglio riportate nell'allegato A) alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, de legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

C) di disporre infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto specificatamente per l'imposta di cui al presente atto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 e, più in generale per le entrate tributarie degli enti locali, dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Successivamente, il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione.

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 voti contrari (consiglieri Baschetti, Maffei, Gobbi e Dominici) e nessuna dichiarazione di astensione, resi per alzata di mano,



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Favero